

## IN QUESTO NUMERO

- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - il Concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica.
- Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici: Circolare AgID n. 65/2014.
- A.N.A.C.: progetto per la raccolta di buone pratiche in materia di trasparenza e integrità'.
- Ministero della Giustizia: - Circolare di istruzioni per l'attuazione del D.M. 7 marzo 2014 Revisione delle circoscrizioni giudiziarie Uffici del Giudice di Pace.
- Certificato Penale del Casellario Giudiziale per lo svolgimento di attività a contatto diretto e regolare con minori: Ministero del Lavoro - Circolare n. 9 dell'11 aprile 2014.
- Agenzia delle Entrate: operativi i nuovi codici tributo per il versamento tramite F24 di TARI e TASI.

Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - il Concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica .

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 di aprile 2014 entra in vigore il c.d. decreto "irpef" che oltre a prevedere una riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, prevede una serie di azioni obbligatorie in capo alle amministrazioni pubbliche allo scopo di ridurre la spesa pubblica.

Per quanto riguarda in particolare la pubblica Amministrazione locale il decreto contiene nuove misure che dovrebbero garantire il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica.

Il comma 8 dell'art. 8 prevede che le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5% del predetto importo per tutta la durata dei contratti, con facoltà di rinegoziare le prestazioni contrattuali.

In ogni caso per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto , le stesse amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalla riduzione di cui sopra o ai prezzi di riferimento, ove esistenti.

Ulteriori riduzioni di spesa dovranno giungere dalla riduzione di spesa per incarichi e consulenze, dalla riduzione di spesa per le autovetture e dalla razionalizzazione degli acquisti attraverso centrali di committenza.

In totale i Comuni dovranno assicurare un 2015 al 2017.

A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici: Circolare AgID n. 65/2014

Con la circolare AgID n. 65/2014 vengono individuate le modalità per l'accreditamento presso l'Agenzia per l'Italia Digitale dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici a norma del DPCM del 3 dicembre 2013 con cui sono state emanate le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-

bis e 71, comma 1 del CAD”.

Possono richiedere l'accreditamento i conservatori di cui all'art. 44-bis del CAD che, al fine di conseguire tale riconoscimento, devono:

1. dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l'attività di conservazione;
2. utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti: in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della gestione documentale e conservazione documenti informatici e che abbia dimestichezza con le procedure di sicurezza appropriate e che si attenga alle norme del CAD e al DPCM 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione;
3. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
4. utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione di documenti informatici realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni e ai criteri, standard e specifiche tecniche di sicurezza e di

interoperabilità contenute nelle regole tecniche previste dal CAD;

5. adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee a garantire la riservatezza, l'autenticità, l'immodificabilità, l'integrità e la fruibilità dei documenti informatici oggetto di conservazione, come descritte nel manuale di conservazione, parte integrante del contratto/convenzione di servizio.

Il conservatore, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti punti, deve inoltre:

1. avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale di almeno 200.000 Euro;
2. garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e da parte dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

Le modalità per dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati, la documentazione richiesta ed i criteri di valutazione adottati per espletare il processo di accreditamento sono indicati in appositi documenti consultabili per via telematica, sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Ulteriori informazioni su:  
<http://www.agid.gov.it/notizie/conservatori-vigore-la-circolare-agid-n-652014>

A.N.A.C.: progetto per la raccolta di buone pratiche in materia di trasparenza e integrità'

L'ampliamento dell'ambito sia oggettivo che soggettivo degli obblighi di pubblicazione determinato dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 pone le amministrazioni di fronte alla sfida organizzativa di assolvere a molteplici obblighi di pubblicazione a fronte di risorse decrescenti.

In questo contesto assumono particolare rilievo le attività di accompagnamento per supportare le amministrazioni nel processo di cambiamento necessario per dare piena attuazione alle previsioni normative.

Considerate le limitate risorse di cui dispone l'Autorità, l'attività di accompagnamento può essere sostenibile solo se svolta attraverso la

raccolta e l'analisi di buone pratiche da far circolare attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale e, in prospettiva, la promozione di iniziative per la loro diffusione.

Nella bozza disponibile all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/wp-content/uploads/Progetto-Buone-Pratiche-23-aprile.pdf>

è illustrato un progetto per la raccolta delle buone pratiche che l'Autorità sottopone a consultazione.

Osservazioni e suggerimenti vanno inviati entro il 23 maggio all'indirizzo [protocollo@anticorruzione.it](mailto:protocollo@anticorruzione.it).

Ministero della Giustizia: - Circolare di istruzioni per l'attuazione del D.M. 7 marzo 2014 Revisione delle circoscrizioni giudiziarie Uffici del Giudice di Pace

Entra in vigore il 29 aprile 2014 il D.M. 7 marzo 2014 che individua gli uffici del Giudice di Pace definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale carico di questi ultimi con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo.

Il 29 aprile 2014 è pertanto il termine della definitiva chiusura degli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non è stata fatta istanza di mantenimento

da parte degli enti locali.

Entro i successivi 15 giorni dal 29 aprile, gli enti locali hanno la facoltà di revocare la domanda di mantenimento. In mancanza entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di perfezionamento del D.M. 7 marzo, gli enti locali che non hanno revocato la domanda, devono assicurare materialmente gli impegni dichiarati in sede di istanza di mantenimento.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<https://www.giustizia.it/giustizia/it/homepage.wp>

Certificato Penale del Casellario Giudiziale per lo svolgimento di attività a contatto diretto e regolare con minori: Ministero del Lavoro - Circolare n. 9 dell'11 aprile 2014

Il Decreto Legislativo n. 39/2014 ha introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 25 del D.P.R. n. 313/2002 per i soggetti da impiegare per lo svolgimento di attività professionali o attività di volontariato che comportino un contatto diretto e regolare con minori.

Il nuovo obbligo si applica ai nuovi rapporti di lavoro, costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014, mentre non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data.

Inoltre l'obbligo deve ritenersi applicabile a tutte le tipologie di rapporto di lavoro, non solo a quelle di natura subordinata, ma anche quelle forme di lavoro di natura autonoma o parasubordinata.

Con riferimento alle associazioni di volontariato, il Ministero conferma che le stesse sono soggette all'obbligo solamente qualora, in qualità di "datori di lavoro", assumano o impieghino un soggetto con un contratto di lavoro.

Viene confermata, infine, anche la possibilità di impiegare il lavoratore interessato sulla base della sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, valevole anche nei confronti degli organi di vigilanza, in attesa che i competenti uffici dei tribunali rilascino al datore di lavoro il certificato penale del casellario giudiziale.

Il Ministero del Lavoro esclude dal campo di applicazione della normativa i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o, comunque, di personale impiegato in attività che comportino "contatti diretti e regolari con minori", in quanto ritiene che il datore di lavoro, nel caso in specie il genitore, possa attuare tutte le tutele necessarie a garantire la sicurezza del minore.

Viceversa, ritiene soggette all'obbligo le agenzie di somministrazione di lavoro, qualora dal contratto di fornitura risulti evidente l'impiego del lavoratore nelle attività interessate.

Con la Circolare n. 9/2014, il Ministero del Lavoro fornisce un chiarimento in

ordine alle attività e ai lavoratori interessati:

- l'obbligo non trova applicazione ai dirigenti, ai preposti, ai responsabili, ovvero a tutte le figure che sovrintendono all'attività svolta dall'operatore diretto, anche qualora possano avere un contatto occasionale con i minori interessati dalla tutela;
- l'adempimento è circoscritto alla sole attività professionali che hanno come destinatari diretti i minori "e cioè quelle che implicino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori" (ad esempio, insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini o ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione di pasti all'interno di mense scolastiche, ecc);
- sono pertanto escluse le attività che non hanno una platea di destinatari determinabile a priori, in quanto rivolte ad un'utenza indifferenziata, nonostante la possibile presenza di minori.

Ulteriori approfondimenti su <http://www.lavoro.gov.it>

Agenzia delle Entrate: operativi i nuovi codici tributo per il versamento tramite F24 di TARI e TASI.

L'Agenzia delle Entrate comunica, attraverso le risoluzioni 45/E 46/E 47/E , i nuovi codici tributo per il versamento tramite F24 di TARI e TASI.

I codici tributo riservati alla Tasi sono:

•          per l'F24

- "3958" - Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
- "3959" - Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
- "3960" - Tasi, aree fabbricabili
- "3961" - Tasi, altri fabbricati
- "3962" - Tasi, interessi
- "3963" - Tasi, sanzioni

•          per l'F24 EP

- "374E" - Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
- "375E" - Tasi, aree fabbricabili
- "376E" - Tasi, altri fabbricati
- "377E" - Tasi, interessi
- "378E" - Tasi, sanzioni.

I codici rinominati che identificano la Tari (o la tariffa) sono:

•          per l'F24

- "3944" - Tari (e Tares)
- "3945" - Tari (e Tares), interessi
- "3946" - Tari (e Tares), sanzioni
- "3950" - tariffa
- "3951" - tariffa, interessi
- "3952" - tariffa, sanzioni

•          per l'F24 EP

- "365E" - Tari (e Tares)
- "366E" - Tari (e Tares), interessi
- "367E" - Tari (e Tares), sanzioni
- "368E" - tariffa
- "369E" - tariffa, interessi
- "370E" - tariffa, sanzioni.